

LEGGE REGIONALE

Modifiche degli artt. 23, 24, 26, 28, 29, 31, 35 e 37 della
L.R. 22.5.85, n. 37, concernente norme per la disciplina del
l'attività estrattiva.

Legge regionale

"Modifiche degli artt. 23, 24, 26, 28, 29, 31, 35 e 37 della L.R. 22.5.85, n. 37, concernente norme per la disciplina dell'attività estrattiva".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

All'art. 23 della L.R. 22.5.85, n. 37 aggiungere il seguente comma:

"Fino a quando non entrerà in vigore il P.R.A.E. di cui ai successivi artt. 31 e seguenti, continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 45 del R.D. 29.7.1927, n. 1443 e successive modificazioni".

Art. 2

Al 3° comma dell'art. 24 della L.R. 22.5.85, n. 37 aggiungere:

"....., nonchè di tutela di alcune particolari risorse minerarie, allo scopo di evitare il loro depauperamento anche a causa di una irrazionale coltivazione; i materiali da tutelare saranno individuati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dello Assessore all'Industria".

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 26 della L.R. 22.5.85, n. 37 è sostituito dal seguente:

"La direzione dei lavori può essere esplicata su una sola cava o gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali e che posseggano i requisiti di cui allo ultimo comma del presente articolo".

All'art. 26, dopo il 2° comma, va aggiunto:

"Alle imprese costituitesi in consorzio, che coltivano le cave, sono concessi i contributi di cui all'art. 11 della L.R. n. 15 del 10.4.85 per il concorso nelle spese sostenute per la direzione dei lavori, in ragione di L. 500.000 per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.

La domanda per l'ottenimento di detti contributi dovrà essere presentata nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale n. 15 del 10.4.85 e saranno corrisposti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 1987".

I contributi di cui all'art. 12 della L.R. n. 15 del 10.4.85 sono estesi anche ai materiali di seconda categoria di cui all'art. 2 del R.D. 1443/27.

Detti contributi saranno erogati secondo le modalità fissate dalla L.R. n. 15 del 10.4.85".

Art. 4

Il secondo comma dell'art. 28 della L.R. 22.5.85, n. 37 è sostituito dal seguente:

"E' punita con sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 la violazione delle norme di cui all'art. 22; con

la sanzione amministrativa da L.500.000 a L.5.000.000 la viola-
zione delle norme di cui all'art. 2; con la sanzione amministra-
tiva da L.1.000.000 a L.10.000.000 la violazione di cui allo
art. 7; con la sanzione amministrativa da L.3.000.000 a L.20.000.000
la violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 9".

Art. 5

Il 1° comma dell'art. 29 della L.R. 22.5.85, n. 37 è sostituito dal seguente:

"E' istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

- a) l'Assessore al ramo, in veste di Presidente;
- b) Il Coordinatore del Settore Industria - Vice Presidente;
- c) l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario Regionale;
- d) un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari;
- e) un esperto nelle discipline geologico-minerarie, da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bari;
- f) un rappresentante dei lavoratori del settore designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali;
- g) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave, designato dalle Associazioni Industriali per ciascuna provincia;
- h) un esperto designato dall'Ordine dei geologi per ciascuna provincia;
- i) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia ecologico-ambientale".

Dopo il 1° comma dell'art. 29 è inserito il seguente comma:

"I componenti indicati alle lettere f), g), h) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nello ambito della rispettiva provincia".

Art. 6

All'art. 31 della L.R. n. 37 del 22.5.85 aggiungere i seguenti comma:

"Nelle more della redazione del P.R.A.E., la Regione, al fine di valorizzare le produzioni tipiche di materiali calcarei e calcarenitici, provvede ad inserire nei capitolati speciali di appalto per le opere pubbliche l'uso dei suddetti materiali, tenuto conto, nel contesto ambientale, delle loro caratteristiche tecniche e termofisiche.

Il termine, stabilito all'art. 35 -2° comma-, entro cui le cave legalmente in attività alla data di entrata in vigore della L.R. n. 37/85 devono presentare istanza di autorizzazione, in conformità a quanto stabilito dalla stessa legge, viene prorogato al 31.12.1987.

Gli esercenti di cave, già denunciate ai sensi dell'art.28 del D.P.R. n. 128/59, che non hanno presentato domanda di autorizzazione entro il termine di cui al succitato art. 35 -2° comma-, potranno continuare l'attività purchè la richiesta dell'autorizzazione venga presentata entro il nuovo termine così come modificato al precedente comma".

Art. 7

Il 2^o comma dell'art. 35 della L.R. 22.5.1985, n. 37 è sstituito dal seguente:

"La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa".

Art. 8

L'art. 37 della L.R. n. 37 del 22.5.1985 è sostituito dal seguente:

"Per un periodo di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui all'art. 13 -8^o comma-relativi al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, sono prorogati di ulteriori 90 (novanta) giorni".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola DI Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Avv. G. Bortone - Dott. V. Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Renato Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 23.9.1986 ed è con
forme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Avv. Giorgio Bortone-Dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Renato Guaccero)